



SIMPOSIO INTERNAZIONALE
COMUNITA' DI VILLAGGIO E PROPRIETA' COLLETTIVE
IN ITALIA E IN EUROPA

LA FUNZIONE ECONOMICA DELLE
ANTICHE REGOLE CADORINE

contributo del dr. Fiorello ZANGRANDO

Molto si è scritto sulla struttura giuridica delle antiche Regole del Cadore. Minore attenzione è stata dedicata alla loro funzione economica. Riprendendo precedenti studi, tentiamo di esplorare anche quest'aspetto dell'importante istituto.

E cerchiamo di riandare con l'immaginazione alla regione cadarina quale doveva essere attorno al Mille. Popolato è soltanto il centro della valle, probabilmente la sola zona da Valle a Lozzo. Il rimanente ambiente fisico è deserto, è rude. Le risorse naturali crescono abbondanti ma disordinate, il terreno è chiuso tutt'intorno e spesso veramente assediato dalle nevi, è interciso tra ^{alte} montagne. Ai pascoli senza confini si alternano incolti e boschi. Dal centro della valle i coloni, cresciuti nel numero, si mettono in movimento, decisi a colonizzare tutto il territorio circostante, fino ai confini geografici. Ed in tal modo i cadorini del centro piegheranno a sé questo ambiente inospitale e quasi ostile, e dalle stesse condizioni morfologiche, climatiche, d'insediamento, essi sapranno trarre la loro vocazione al lavoro, creando una vera e propria forma di economia agricola e armentizia, nonché forestale. Le valli di Ampezzo e del Comelico che fino ad allora devono essere state ambientalmente difficili (prova sia il fatto che nessun ritrovamento archeologico è in esse avvenuto) sono così popolate per consorzi armentizi, i quali sfrutteranno le risorse locali in maniera razionale. Questi consorzi saranno appunto le Regole, organismi già diffusi ed affermati nel centro della valle, come mezzo caratteristico di vita e di insediamento delle popolazioni.

Dunque la Regola, considerata dal punto di vista economico e sociale, è esattamente il mezzo normale cadorino per colonizzare una nuova terra di speciali caratteristiche geografiche, ambientali, di fertilità e d'insediamento tali da favorire simile istituto. La Regola non nasce perciò dallo sviluppo di una famiglia, bensì da questa duttilità e normalità del mezzo tecnico che essa riveste. È il sistema usato per occupare e sfruttare terreni nuovi, terreni finora di nessuno.

La Regola, quale la conosciamo sulla base dei numerosi elementi finora acclarati, ha una struttura precisa ricalcata verosimilmente dalla marca germanica.

La proprietà regoliera è inalienabile e indivisibile, ciò che comporta la trasmissione del diritto di compartecipe ai soli figli maschi degli originari. Tale principio agli inizi si rivela assoluto, ma in tempi ulteriori l'originarietà può anche acquistarsi, dopo che la permanenza per un certo numero di anni nel villaggio, ed altro titolo equipollente,

ha reso il richiedente simile agli originari.

La volontà che governa la Regola è, di necessità, quella del gruppo, il quale imprime al patrimonio una destinazione collettiva. Crediamo possa affermarsi essere la proprietà regoliera una proprietà "Zur gesammte Hand". C'è una "Genossenschaft", cioè un ente collettivo, risultante da più persone in relazione ad un dato patrimonio, in cui i diritti dei compartecipi è quelli dell'ente non sono distinti, giacché una chiara figurazione ideologica la Regola non ce l'ha, avendo solo un definito aspetto pratico.

La comunità delle persone organizzate nella Regola è composta da pastori. Vien da ciò che naturalmente la Regola è una società pastorale, patrimonio sono il terreno e il pascolo, mentre i Laudi, o Carte di Regola, riguardano una fattispecie, in origine e come nucleo essenziale e traslatizio, prevalentemente agricola e pastorale.

Materia fondamentale tra quelle regolate dai Ludi, anzi quasi esclusiva, è l'uso della proprietà collettiva, sia nel senso dello sfruttamento dei beni sia nel senso di prevenzione e di composizione delle liti. S'è detto esclusiva in quanto i Laudi cadorini più antichi si può dire che ignorino altre materie al di fuori della regolazione dei diritti inerenti la proprietà collettiva e i rapporti relativi.

La proprietà della Regola si articolava in quattro forme o tipi, nei confronti dei quali il regoliere si trovava in posizione diversa.

La casa e l'orto. Furono tutelati ^{dal} diritto cadorino in maniera piena ed assoluta. La ragione del provvedimento non sta tanto nel valore della casa, che poteva anche essere modesto dal momento che per tutto il medioevo e l'età comunale e anche oltre tutte le abitazioni erano di legno, ma per il valore giuridico e morale, dal momento che la casa materializzava la famiglia. Ciò era anche nel diritto romano. L'incendio della casa, nel diritto cadorino, è pertanto delitto che lede l'integrità familiare e come tale viene severamente punito.

La Fabula. Una parte delle terre comuni era assegnata alle famiglie, ma anche questi beni si consideravano come facenti parte del patrimonio della Regola. Quando pertanto erano in riposo tornavano aperti. La Fabula è dunque il terreno affidato in uso esclusivo, trasformatosi poi in proprietà della famiglia. In questo senso (ma in altri casi è diverso) la Fabula è la terra concessa per i bisogni agricoli della famiglia. E' una proprietà speciale nel senso che come la casa è sì tutelata rigorosamente ma in determinati casi l'uso cessa di essere esclusivo. Il regoliere, pur restando titolare del diritto di godimento del bene lo deve aprire all'uso di tutti. La Regola tutela la Fabula ancorché non ne sia proprietaria in quanto ciò torna utile alle esigenze dell'agricoltura.

Il pascolo. Viene sfruttato in comune. Gli animali vi vengono portati insieme. Ciascun regoliere contribuisce a certe esigenze come prestare il toro e con l'obbligo di non castrare senza permesso. I pascoli sono

considerati quasi come accessori delle Fabule. Le Regole non possono né alienarli né affittarli benché ne siano le proprietarie.

Gli *Ampla et novalia*. Sono tratti di terreno che, in origine riservati alla Regola come pascolo comune, vengono ridotti a coltura dal privato, agricola ma anche per la produzione di foraggio. Essi pertanto soggiacciono alla disciplina della Fabula e vengono sottratti all'uso collettivo fintantoché chi li ha lavorati non vi raccolga i frutti. Con tale istituto il regoliere si estende nel terreno comune, compie un'azione occupatoria (anche i nomi lo indicano: *ampia* vale disbosco e scassatura del suolo, *novalia* vale terre nuove), in poche parole si fa una Fabula.

Per quanto attiene ai boschi, riteniamo che almeno in linea ideologica la situazione debba essere stata diversa, e che anche diversi debbano essere stati la loro regolamentazione e il loro sfruttamento. In origine ~~xxxxxx~~

non vi è ragione per ritenere che essi fossero proprietà delle Regole. In tempo successivo, verosimilmente attorno al 1300, si manifestarono nuove esigenze nella produzione forestale ed in pari tempo emerse la necessità di disporre con nuove norme dei beni, che presto assunsero un ruolo fondamentale nella storia economica - ma anche sociale e civile - della piccola contrada.

Mediante lo Statuto del 1338, infatti, o forse con un atto anteriore i cadorini investirono se stessi dei boschi, facendoli proprietà collettiva di tutti gli "homines de Cadubrio", cioè cittadini "optimo jure". Per quanto attiene al loro uso, mediante l'istituto della "wiza" i boschi venivano talora concessi esclusivamente dalla Regola o al Centenaro, per alcuni bisogni collettivi o successivamente alla Comunità di Cadore, mentre antecedentemente ogni gruppo regoliero apprendeva il bosco per propria forza. La concessione, analogamente a quanto avvenne per le Fabule, si tramutò in proprietà e ciò dentro, fuori o contro il diritto.

Qualche cenno ai *Laudi*. Questi codici antichissimi rispecchiano un'economia esclusivamente agricola e pastorale. Una casistica assai ricca fu elaborata dalle assemblee dei consorzi armentizi. Nelle carte furono previsti poco a poco tutti i fatti possibili, e diritti e doveri furono minutamente disciplinati. La gran parte delle norme dovevano riguardare l'economia pastorale ma ben presto, per forza naturale degli eventi umani, altre materie entrarono nell'ambito della Regola e della normazione contenuta dai *Laudi*.

Con la regolazione della proprietà collettiva nasce la necessità essenziale di prevenire e reprimere le liti. Scaturì da quest'esigenza importantissima una certa giurisdizione civile, che andò connessa con la Regola e che pertanto non vale a qualificare come pubblico, secondo i criteri odierni, l'organismo da cui promana. Nella campagna cadorina non ci fu il prevalere di un diritto barbarico ma di un diritto romano-barbarico, assunto dai vincitori in quanto si trattava di una normativa del tutto tecnica e rispondente alle esigenze dell'agricoltura.

Le Regole disciplinavano quindi le liti unicamente per il pregiudizio che esse potevano arrecare all'economia, e cioè perché il tribunale regoliere era espressione della proprietà, quindi un brandello di sovranità.

Alle norme di giurisdizione si aggiunsero poi norme di polizia rurale. Per esempio dei confini, degli incidenti, delle strade. Tutto ciò vale fintanto che la Regola si limita al pascolo e al prato, cioè trascura l'abitato del fondovalle. Ed anche queste norme derivano dall'esigenza pura e semplice di salvaguardare dai pericoli il patrimonio collettivo. Sono cioè norme di diritto privato. In un secondo momento del loro sviluppo toccò alle Regole disciplinare anche altre fattispecie non puramente armentizie, mancando che la vita sociale moltiplicava le proprie esigenze. I Laudi, col progresso dei tempi, andarono così ad arricchirsi di altre disposizioni, contemplarono più vastamente la polizia rurale, giudiziaria e confinaria, l'istruzione religiosa e civile, la polizia perfino mortuaria ed anche la sorveglianza sui giochi. Man mano che con le Regole si copriva tutto il territorio cadorino si organizzerà tutta la proprietà collettiva della regione, il diritto dei Laudi si applicherà a dismisura, arrivando, come in alcuni Laudi "bassi" e "tardivi", a riguardare la costruzione dei ponti, il commercio e i trasporti. E ne soffrirà la stessa agilità dei vecchi codici rurali. Dai trenta articoli dei Laudi di Caralte si passerà ai trecento di quelli di Domegge.

Qualcuno ha voluto vedere, in questa assunzione di poteri da parte della Regola, una qualificazione pubblica dell'organismo. Riteniamo ancora una volta di no, in quanto le norme relative riguardavano pur sempre la tutela della proprietà privata per quanto collettiva. I cadorini provvidero, mediante le Regole, a certe esigenze che oggi sono diventate proprie dei corpi pubblici. Mancando nel Medio Evo e fino a un paio di secoli fa il senso dell'intervento dell'ente pubblico in molti comparti, vi si provvedeva privatamente. Toccava così alla Regola l'assunzione di determinate funzioni, e ciò all'unico scopo di tutelare più pienamente il proprio patrimonio.

Dalla dottrina più recente è stato posto in luce che Regoliere non è il Vicino, in quanto la Vicinia è l'aspetto oggettivo della compartecipanza, e la Regola il suo aspetto soggettivo. Regoliere è pertanto il proprietario, Vicino è il cittadino. La Regola in definitiva qualifica il cadorino economico, non il cadorino politico.

Le Regole durarono assai a lungo nel loro assetto primitivo pur perfezionandosi. Esse dimostrarono, attraverso la loro longevità, tutta la bontà del sistema sul quale esse s'incardinavano. I Cadorini rimasero, per esse, legati a Cadore, traendo dalle risorse locali ogni mezzo possibile di sostentamento e di civiltà.

Altrove, come nella vicina Pusteria, la difesa contro il frazionamento pregiudizievole della proprietà fu attuata mediante il maso chiuso. In Cadore si adoperò la Regola che meglio rispondeva alle esigenze geografiche ed economiche della zona. Istituti come il maso chiuso non potevano vivere in Cadore, a parte ogni altra considerazione di civiltà e di tradizione, dove qualunque divisione a carattere familiare della poco distesa campagna avrebbe portato ad una parcellizzazione nociva. La Regola mantenne uniti i patrimoni gentilizi, li compose in unità sufficientemente ampie, organizzò lo sfruttamento secondo principi sociali.

Essa fu la base di uno specifico ed inconfondibile assetto dell'economia locale, costituito dall'esercizio collegato, in varia maniera, dell'agricoltura, della pastorizia e della silvicoltura. Fu una forma di proprietà comune, privata e collettiva, la cui radice è nel diritto romano-barbarico riguardante la campagna italica. Essa rispose insieme all'interesse individuale e a quello sociale, e fu per suo merito se la montuosa regione cadorina ebbe garantito il popolamento delle sue vallate.

Mentre così procedevano la regolamentazione e l'evoluzione dei settori primario (pascolo) e secondario (bosco e attività estrattiva), si affacciava alla ribalta il terziario, sostanzialmente legato al commercio del legname e poi allargatosi anche alle professioni. Tipica manifestazione del negozio dei tronchi fu la ^{loro} fluitazione e allestimento in zattere, ciò che comportò la fondazione del paese di Perarolo e l'attivazione del cidolok, edificio che probabilmente non ha eguali e che si può definire un ponte attrezzato sul Piave e sul Boite con tettoia e paratoia a griglia in legno per regolare il deflusso delle taglie.

E più in generale occorrerà considerare, con l'abate Francesco Pellegrini, che a differenza di quanto accadde a Feltre e a Belluno, l'assenza di città o castelli popolosi, la presenza di vassalli e ministeriali radi ed estranei al paese furono elementi che favorirono ^{in Cadore}, anche per la lontananza dei signori e la mancanza di nobiltà minore, la costituzione della parte popolare e la libertà del Paese. Nel regime di autonomia garantito dalla Comunità di Cadore, le Regole poterono esercitare un vero compito di gestione autarchica del territorio di proprietà collettiva.